



NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO 2015

Il **nuovo regime forfetario 2015** è riservato alle **persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi)** e **sostituisce** l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.

Il nuovo regime:

- **è applicabile a coloro che rispettano determinati requisiti che saranno** di seguito evidenziati;
- **non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività;**
- è un **regime naturale** anche se è comunque consentita **l'opzione per l'applicazione del regime ordinario**, con vincolo minimo triennale.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME

L'accesso al regime è consentito a condizione che **nell'anno precedente**:

- **i ricavi / compensi**, ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata come indicati nella tabella che segue. Il reddito è determinato quindi applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Limite ricavi / compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	78%



Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%
---------------------------	--	--------	-----

- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi** per:
 - **lavoro accessorio**;
 - **dipendenti e collaboratori** ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
 - compensi ad **associati in partecipazione**;
 - prestazioni di **lavoro di familiari** ex art. 60, TUIR;
- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000**. A tal fine non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46. I beni ad uso promiscuo per l'attività e ad uso personale concorrono al computo del limite in esame nella misura del 50% del valore.

In sede di approvazione è stata **aggiunta un'ulteriore condizione** per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d'impresa / lavoro autonomo deve risultare **prevalente** rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione **non va verificata** in caso di "**rapporto di lavoro cessato**" ovvero se la **somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000**.

SOGGETTI ESCLUSI

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- **non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE /aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone /associazioni professionali / srl trasparenti**.

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

I soggetti che aderiscono al nuovo regime:



- **sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- **non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA** a credito;
- **non sono soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;
- **non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte**;
- **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che ai fini della dichiarazione dei redditi. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- **non sono soggetti agli studi di settore / parametri**;
- **non sono soggetti a IRAP**;
- **sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list**.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Come sopra accennato il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività.

Il reddito così determinato, **ridotto dei contributi previdenziali** versati, è soggetto ad un'imposta, pari al **15%**, **sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP. In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell'IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta.

Inizio attività (regime forfetario start-up)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi il reddito**, determinato come sopra evidenziato, è **ridotto di 1/3** a condizione che:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.



DURATA DEL REGIME

Per il regime in esame **non è previsto alcun limite di durata**, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Come per i regimi fiscali precedenti il superamento del limite dei ricavi/compensi determina la fuoriuscita immediata dal regime se si supera di oltre il 50% il limite massimo consentito.

NUOVO REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO

Ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa**, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto **un regime agevolato contributivo** che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. **Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.**

Per utilizzare il regime agevolato contributivo in esame è richiesta un'apposita comunicazione telematica all'INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione contributiva.

PASSAGGIO AL NUOVO REGIME

Per i soggetti che **nel 2014** hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, **abrogati dal 2015**, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario.

In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, **passano "automaticamente" al nuovo regime forfetario.**

In caso di **inizio dell'attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle **nuove iniziative** ovvero dei **minimi** è riconosciuta la possibilità di **usufruire della riduzione ad 1/3** del reddito forfetario **per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio** in cui opera detta riduzione.

Clausola di salvaguardia

Solo nei confronti dei contribuenti che **nel 2014** hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono **continuare ad applicare** detto regime **fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.**